



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 65 del 2012, proposto da:  
MANUTENZIONE TRASPORTI E SERVIZI SOC. COOP.,  
rappresentata e difesa dall'avv. Anna Prestifilippi, con domicilio  
eletto presso la segreteria del T.A.R.

***contro***

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E  
DELLA RICERCA - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO  
- rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato,  
presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, n. 1

***per il riconoscimento:***

- del diritto all'aggiornamento del prezzo, ai sensi dell'art. 6 della  
legge n. 537/93 e successive modificazioni, del contratto di appalto  
sottoscritto dall'Università degli Studi di Milano e dall'ATI  
Manutenzione Trasporti e Servizi soc. coop. - Meridional in data  
4.6.2004 repertorio n. 1836 e registrato il 24.6.2004 al n. 5555, serie I;

- e per la condanna dell'Università degli Studi di Milano al pagamento in favore dell'ATI Manutenzione Trasporti e Servizi soc. coop. - Meridional delle somme alla stessa dovute a titolo di aggiornamento del prezzo ai sensi della legge n. 537/93 e succ. mod. ed int. a far data dal primo giorno del secondo anno di esecuzione del servizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto all'effettivo soddisfo, nella misura equa e di giustizia che verrà determinata in corso di causa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2014 il dott. Dario Simeoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

I. L'Università degli Studi di Milano, con delibera del 30.3.2004, ha aggiudicato in favore della ATI MTS - Meridional l'appalto per la pulizia e disinfezione degli spazi universitari, per la durata di anni tre (dal 1.4.2004 al 31.3.2007). Eseguito il contratto, in data 28.11.2008, la MTS (quale mandataria dell'ATI) ha richiesto l'adeguamento del

canone di cui all'appalto ai sensi per gli effetti dell'art. 6 della legge n. 537/93. Avendo l'amministrazione opposto diniego, la medesima richiesta è stata reiterata, anche questa volta senza esito, con ulteriore lettera del 14.2.2009.

I.1. Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata, chiedendo il rigetto del ricorso.

I.2. Sul contraddittorio così istauratosi, la causa è stata discussa e decisa con sentenza definitiva all'odierna udienza. Di seguito le motivazioni rese nella forma redazionale semplificata di cui all'art. 74 c.p.a.

II. Ai sensi dell'art. 115, comma 1, del codice dei contratti pubblici (sovrapponibile all'art. 6, comma 4, della legge n. 537/1993), tutti i contratti pubblici ad esecuzione periodica o continuativa devono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. Scopo della disposizione, recante un regime legale della revisione dei prezzi prevalente su quello generale di diritto comune, è quello di coniugare l'esigenza di contenere la spesa pubblica, con quella di garantire che le prestazioni di beni o servizi da parte degli appaltatori delle amministrazioni pubbliche non subiscano con il tempo una diminuzione qualitativa a causa degli aumenti dei prezzi dei fattori della produzione, incidenti sulla percentuale di utile considerata in sede di formulazione dell'offerta, con conseguente incapacità del fornitore di far fronte compiutamente alle stesse prestazioni (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 24/01/2013 n. 465). La natura cogente e

inderogabile di tale prescrizione fa sì che, nei casi in cui la clausola citata non sia stata inserita nel regolamento contrattuale, operi il meccanismo di integrazione di cui all'art. 1339 c.c.; ne consegue, altresì, che le clausole difformi contenute nei contratti della tipologia presa in considerazione sono nulle per contrasto con una norma imperativa. Al fine di ottenere il compenso revisionale, la parte interessata ha l'onere di attivarsi entro il termine di prescrizione quinquennale dettato dall'art. 2948 n. 4 c.c. (Consiglio di Stato, sez. III, 9/5/2012, n. 2682). Il relativo giudizio è devoluto alla giurisdizione esclusiva del g.a. (Cassazione civile, sez. un., 15 marzo 2011, n. 6016).

III. Nel caso di specie, l'Università degli Studi di Milano, non disconosce l'esistenza e l'operatività della previsione in materia di revisione periodica del prezzo; tuttavia, argomenta che la domanda di revisione del prezzo sarebbe irrimediabilmente tardiva, in quanto sarebbe dovuta intervenire prima della cessazione del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 1501/1947 (nella specie, mentre la richiesta di aggiornamento del canone contrattuale è stata effettuata in data 28.11.2008, il contratto tra la società ricorrente e l'Università degli Studi di Milano si è concluso il 31.3.2007).

IV. Ritiene il Collegio che l'eccezione addotta sia priva di fondamento. L'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6/12/1947 n. 1501 (recante nuove disposizioni per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche)

prevedeva (la norma è stata espressamente abrogata dall'art. 24 e dall'allegato A del d.l. n. 112/2008) che le domande di revisione dei prezzi negli appalti di opere pubbliche dovessero, a pena di decadenza, essere presentate prima della firma del certificato di collaudo dei lavori. Con tutta evidenza, la norma invocata, si riferisce ai prezzi contrattuali delle opere pubbliche e non può essere esteso agli appalti di servizi, in cui manca il momento del collaudo (cfr. T.A.R., sez. III, Catania, Sicilia 3/04/2013 n. 984; in passato Consiglio di Stato, sez. V, 19/11/1992 n. 1327). Trattandosi, infatti, di previsione decadenziale essa è di stretta interpretazione (non può accogliersi, dunque, l'isolata opinione secondo cui la norma dettata per gli appalti di lavori pubblici dovrebbe ritenersi applicabile, "mutatis mutandis", anche agli appalti pubblici di servizi, con l'unica variante che il termine per la presentazione della domanda revisionale dovrebbe farsi decorrere dalla cessazione del rapporto contrattuale in seno al quale si è verificato il presupposto dell'invocato beneficio: così il T.A.R. Napoli, Campania, sez. I, 9/5/2006 n. 4030)

V. Il ricorso deve, dunque, essere accolto. In esecuzione della presente sentenza, la determinazione dell'esatto ammontare del compendio revisionale dovrà essere effettuata, per espressa previsione di legge, in base all'istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione di beni e servizi. Con riferimento all'indice che dovrebbe fungere nella specie da base del computo

revisionale, alla luce della giurisprudenza (ex multiis, Consiglio di Stato, Sez. V, 17 febbraio 2010, n. 935), deve farsi applicazione dell'indice F.O.I. Resta fermo che, laddove, l'impresa dimostri, durante l'istruttoria, l'esistenza di circostanze eccezionali che giustificano la deroga all'indice F.O.I., la quantificazione del compenso revisionale potrà effettuarsi con il ricorso a differenti parametri statistici.

VI. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (sez. I), definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso in epigrafe nei termini di cui in motivazione;
- condanna l'amministrazione resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Mariuzzo, Presidente

Dario Simeoli, Primo Referendario, Estensore

Roberto Lombardi, Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/01/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)